

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 504/AV4 DEL 05/07/2018**

**Oggetto: SENTENZA N. 209/2018 CORTE DI APPELLO ANCONA . PAGAMENTO
SPESE LEGALI ALL' AVV. CARMINE CIOFANI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) in ottemperanza alla Sentenza N. 209/2018 del 10/05/2018 emessa dalla Corte di Appello di Ancona di pagare all' Avv. Carmine Ciofani, delegato all'incasso come da procura rilasciata in giudizio, la somma totale di € 17.897,94 di cui spese contributo unificato € 388,50; compensi 1° e 2° grado € 12.000,00; 15% spese forfettarie € 1.800,00; CAP 4% (su € 13.800,00) € 552,00; IVA 22% (su € 14.352,00) € 3.157,44. La somma verrà bonificata sul conto corrente del legale il cui IBAN è riportato nell'allegato alla presente determina.
- 2) di dare atto che la complessiva somma di € 17.897,94 è stata registrata per € 15.000 al conto 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali della contabilità generale esercizio 2017, mentre, per la restante quota di € 2.897,94, la stessa sarà registrata in contabilità generale esercizio 2018 al conto 0802030104 "oneri straordinari da cause civili o oneri processuali", dando atto che la stessa sarà resa coerente ed economicamente compatibile col Budget di competenza, quando definito ed assegnato;
- 3) di dare atto che il pagamento delle spese legali non costituisce acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello e si provvederà alla eventuale ripetizione delle stesse all'esito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, che l'ASUR si riserva di promuovere ;

- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

**Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOS Ufficio Legale

La Sig.ra A.M.T (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali), unitamente ad altri 45 ricorrenti, notificava presso la sede dell'Area Vasta n. 4 in data 08/09/2015 un ricorso ex art. 409 C.P.C. al Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro - R.G.L. n. 262/2015 con il quale veniva chiesto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'utilizzo di una fascia oraria retribuita per indossare e/o dismettere la divisa di lavoro aziendale .

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con determina ASURDG N. 666 del 29/09/2015, stabiliva quindi di costituirsi in giudizio opponendosi alle domande.

Con Sentenza N. 104/2017 del 30 maggio 2017 il Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro - respingeva le domande dei ricorrenti e compensava le spese legali.

In data 24 ottobre 2017 la Sig.ra A. M. T., unitamente ad altri 45 ricorrenti, a mezzo PEC, ha notificato all' ASUR Marche presso il procuratore Avv. Domenico Capriotti il ricorso R. G. N. 470/2017 avanti alla Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - contro la predetta Sentenza N. 104/2017 .

Con Sentenza N. 209/2018 del 10/05/2018 la Corte di Appello di Ancona così ha deciso :

- 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti alla retribuzione del tempo destinato ad indossare e dismettere la divisa aziendale, nella misura di 10 minuti prima e 10 minuti dopo ciascun turno di lavoro;
- 2) condanna l'Azienda appellata a retribuire il tempo suddetto, nell'arco del quinquennio precedente la domanda proposta in 1° grado;
- 3) condanna l'Azienda appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in favore degli appellanti in complessivi € 6.000,00 per il 1° grado ed in complessivi € 6.000,00 per il 2° grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge.

Il difensore dei ricorrenti, Avv. Carmine Ciofani , ha quindi inviato specifica delle spese legali dovute dall'ASUR come segue : spese contributo unificato € 388,50; compensi 1° e 2° grado € 12.000,00; spese forfettarie 15% € 1.800,00; CAP 4% (su € 13.800,00) € 552,00; IVA 22% (su € 14.352,00) € 3.157,44.

Pertanto si propone quanto segue:

1. in ottemperanza alla Sentenza N. 209/2018 del 10/05/2018 emessa dalla Corte di Appello di Ancona di pagare all' Avv. Carmine Ciofani , delegato all'incasso come da procura rilasciata in giudizio, la somma totale di € 17.897,94 di cui spese contributo unificato € 388,50; compensi 1° e 2° grado € 12.000,00; 15% spese forfetarie € 1.800,00; CAP 4% (su € 13.800,00) € 552,00; IVA 22% (su € 14.352,00) € 3.157,44. La somma verrà bonificata sul conto corrente del legale il cui IBAN è riportato nell'allegato alla presente determina.
2. di dare atto che la complessiva somma di € 17.897,94 è stata registrata per euro 15.000 al conto 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali della contabilità generale esercizio 2017, mentre per la restante quota di € 2.897,94, la stessa sarà registrata in contabilità generale esercizio 2018 al conto 0802030104 " oneri straordinari da cause civili o oneri processuali", dando atto che la stessa sarà resa coerente ed economicamente compatibile col Budget di competenza, quando definito ed assegnato;
3. di dare atto che il pagamento delle spese legali non costituisce acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello e si provvederà alla eventuale ripetizione delle stesse all'esito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, che l'ASUR si riserva di promuovere ;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Dirigente Responsabile UOS LEGALE

Avv. Domenico Capriotti

Si attesta che i costi di cui al presente atto, per la quota di € 2.897,94 sarà resa compatibile con la disponibilità economica di cui al Budget 2018 quando definito ed assegnato (AV4 ALTRO N. 69 SUB 1), mentre per euro 15.000, la stessa risulta già iscritta in contabilità generale esercizio 2017 al conto 0202030101 e nel rispettivo bilancio consuntivo.

Il Direttore dell' U.O.C.
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta ASUR
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Allegato cartaceo non pubblicabile con nomi e cognomi dei ricorrenti e con l'IBAN del conto corrente bancario dell'Avv. Carmine Ciofani.